

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2012	Numero: 40070	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	X Altro: Ente ex dlgs 231		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	X pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: -				
Quantum: € 21.500,00				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale Pinerolo 13.04.2011 pena pecuniaria patteggiata € 25.800,00.				
2° Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	X lesioni		morte	

Fattispecie

L'inadeguatezza della macchina utensile sulla quale operava provocava un incidente sul lavoro a seguito del quale la lavoratrice riportava l'amputazione della falange distale del terzo dito della mano sinistra.
--

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	X Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

L'art. 25 septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di cui al capo di imputazione, prevede che "in relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote". Pertanto, poiché nella fattispecie che ci occupa, nel procedimento penale "sottostante", si procedeva proprio in relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma c.p., non poteva applicarsi come pena base per il calcolo della pena finale, la sanzione pecuniaria in misura di 300 quote, poiché la pena edittale massima prevista per questi casi non può essere superiore a 250 quote. La pena concordata pertanto non è legale e quindi deve essere pronunciato annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla misura della sanzione amministrativa pecuniaria che viene determinata in euro 21.500,00.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	X senza rinvio	con rinvio	con rinvio ai soli fini civili

Dispositivo: Annulla senza rinvio la sentenza impostata limitatamente alla misura della sanzione amministrativa pecuniaria; sanzione che determina in Euro 21.500,00.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.